

## IMPOSTE E TASSE

### No Irap sul professionista che collabora con lo studio

Non paga l'Irap il professionista che collabora con lo studio associato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 15805 del 19 luglio 2011, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. In particolare il professionista aveva chiesto il rimborso dell'imposta dal 1998 al 2003, gli anni in cui era stato solo un collaboratore dello studio e risultava avere emesso il 90% delle fatture.



Ma il fisco aveva respinto l'istanza. Così il ricorso alla Ctp e alla Ctr di Roma che, con una doppia decisione conforme, hanno affermato il diritto al rimborso. Ora la Cassazione ha reso definitivo il verdetto pro-contribuente. La sezione tributaria ha condiviso le motivazioni dei magistrati della Capitale secondo cui «il contribuente, prima di divenire associato di studio, ebbe in essere con l'associazione professionale un semplice rapporto di collaborazione esterna, tanto da fatturare per il detto studio il 90% dei corrispettivi annui». È per questo, continuano poi gli Ermellini, che non rileva «l'affermazione che i mezzi messi a disposizione dallo studio associato hanno ragionevolmente accresciuto la produttività del contribuente, una volta appurato che non è censurata la specifica ratio decidendi in ordine al fatto che si trattò comunque di mera collaborazione nei confronti dello studio, e dunque di attività organizzata con uso di mezzi altrui, al limitato fine di attuare il rapporto collaborativo».